


# Tax & Legal News

FOCUS: La riforma della giustizia tributaria



## SCADENZE FISCALI

---

### FOCUS

---

- LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

### NEWS

---

#### BILANCIO

- LA RAGIONERIA GENERALE AGGIORNA I PRINCIPI DI REVISIONE

#### OPERAZIONI STRAORDINARIE

- CONFERIMENTO DI QUOTE DI MINORANZA: PER LE HOLDING SI CONSIDERANO ANCHE LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COOPERATIVE E CONSORTILI
- LE OPERAZIONI PRELIMINARI CHE CONSENTONO IL CONFERIMENTO NEUTRALE NON SONO ABUSIVE
- DALLA CASSAZIONE UNA CONFERMA PER GLI AMMORTAMENTI NELL’AFFITTO DI AZIENDA

#### IMPOSTE DIRETTE

- RIALLINEAMENTO E RIVALUTAZIONE ANCHE CON LA REMISSIONE IN BONIS MEDIANTE DICHIARAZIONE TARDIVA
- LA DELIBERA DI BILANCIO PUÒ RENDERE DEDUCIBILI I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

#### IVA E IMPOSTE INDIRETTE

- CORTE UE: LA HOLDING DETRAE L’IVA SOLO SE C’È NESSO DIRETTO CON LE PRESTAZIONI

## SCADENZE FISCALI

---

### 26 settembre

#### **Operatori intracomunitari con obbligo mensile**

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

### 30 settembre

#### **Soggetti Iva**

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare del 2022, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"

Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

## FOCUS

---

### LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

La legge di riforma della giustizia tributaria (legge n. 130 del 31 agosto 2022) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022 ed entra in vigore dal 16 settembre 2022. Vi sono però alcune disposizioni per le quali l'articolo 8 della legge prevede una applicazione posticipata. Riepiloghiamo le principali novità di interesse per gli operatori, facendo riferimento alla specifica data da cui decorrono.

#### Le novità dal 16 settembre

**Denominazione:** le commissioni tributarie cambiano nome e diventano “Corte di giustizia tributaria di primo grado” e “Corte di giustizia tributaria di secondo grado”.

**Onere della prova:** l'amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

**Prova testimoniale:** fermo restando che nel processo tributario non è ammesso il giuramento, la corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme dell'articolo 257-bis del Codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

**Conciliazione:** Per le controversie soggette a reclamo la corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

**Spese di giudizio e conciliazione:** Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

**Udienza di sospensione cautelare:** deve essere tenuta non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.

Prestazione di garanzia: è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" ISA, definiti come i contribuenti ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso.

Cassazione: presso la Corte di cassazione è istituita una Sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

### **Giudizi su ricorsi notificati dal 1° settembre 2023**

Partecipazione alle udienze: la partecipazione da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione telematica può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione.

### **Giudizi su ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023**

Giudice monocratico: le Corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore (al netto di sanzioni ed interessi) fino a 3.000 euro, escluse le controversie di valore indeterminabile. Nel valore della lite si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.

### **Definizione agevolata delle liti in Cassazione**

Le controversie tributarie pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione possono essere definite in modo agevolato.

Qualora l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle liti non sia superiore a 100.000 euro, per la definizione occorre il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

Qualora l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle liti non sia superiore a 50.000 euro quali, il pagamento deve essere pari al 20 per cento del valore della controversia.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

## NEWS

---

### BILANCIO

#### LA RAGIONERIA GENERALE AGGIORNA I PRINCIPI DI REVISIONE

##### Ragioneria Generale dello Stato, Determinazione 1.9.2022 n. 219019

I principi di revisione sono stati aggiornati dalla Ragioneria Generale dello Stato per recepire sia le modifiche ai principi internazionali di revisione IAASB sia gli interventi legislativi sulla revisione in Italia.

I principi emendati si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2022, quindi già dal bilancio relativo all'anno 2022.

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

#### CONFERIMENTO DI QUOTE DI MINORANZA: PER LE HOLDING: SI CONSIDERANO ANCHE LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COOPERATIVE E CONSORTILI

##### Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 9 settembre 2022 n. 451

La risposta all'Interpello 451 del 9 settembre 2022 esamina il tema del conferimento di partecipazioni in minoranza detenute dai conferenti in società holding.

Secondo le Entrate, poiché il tenore letterale del secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 177 del Tuir impone il superamento delle percentuali qualificate per tutte le "società indirettamente partecipate", ai fini dell'applicazione della disposizione non assumano rilevanza le partecipazioni in soggetti diversi da quelli che abbiano una forma giuridica di società.

Pertanto, non rilevano, ai fini dell'applicazione del regime del realizzo controllato, le quote detenute (indirettamente) in consorzi. Al contrario, le partecipazioni "sotto soglia" indirettamente detenute in società consortili (per azioni o a responsabilità limitata o in società cooperative assumono rilevanza in quanto rileva la loro "veste" giuridica di società.

#### LE OPERAZIONI PRELIMINARI CHE CONSENTONO IL CONFERIMENTO NEUTRALE NON SONO ABUSIVE

##### Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 9 settembre 2022 n. 450

La specifica questione prospettata all'Agenzia delle entrate riguarda il conferimento di una holding che detiene partecipazioni percentualmente inferiori alla soglia del 20 per cento. Si tratta di un requisito necessario poiché ciascuno dei conferenti (in possesso del 50 per cento della holding) intende realizzare un conferimento di minoranza a favore di una propria newco interamente partecipata (holding di famiglia).

Per poter accedere al regime di realizzo controllato, la holding cederebbe alle due newco, a prezzi di mercato, le partecipazioni "sotto soglia": le operazioni preliminari di cessione, pertanto, avverrebbero non con soggetti terzi, ma con le holding controllate (ciascuna) dai soci.

La risposta delle Entrate giudica non abusivo il comportamento prospettato, alla luce delle condizioni in cui si svolgono le operazioni. Data la valenza generale che può assumere la risposta, riportiamo la parte rilevante: *“la realizzazione di preliminari operazioni di compravendita che, sia se valutate singolarmente che complessivamente, risultino parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo e si presentino, insieme al successivo conferimento, coerenti con le finalità riorganizzative prospettate, consente di soddisfare i requisiti per applicare la previsione di cui al comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR (e della eventuale neutralità indotta) in luogo dell'applicazione del regime ordinario di tassazione di cui all'articolo 9 del TUIR.*

*In altri termini, il vantaggio fiscale, rappresentato dall'applicazione dell'articolo 177, comma 2-bis, del TUIR anziché dell'articolo 9 del TUIR, non risulta indebito, qualora l'operazione nel suo complesso sia coerente con la ratio del menzionato comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR.*

*Al riguardo, si osserva come, anche nel caso di specie, non si configuri un indebito vantaggio fiscale ove le partecipazioni ostative vengano alienate a valori di mercato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR e regolate con mezzi propri, non essendo in tal caso rilevante la circostanza che tali trasferimenti avvengano in favore di terzi oppure delle due holding di ramo partecipate dai medesimi soci della società cedente.”*

#### **DALLA CASSAZIONE UNA CONFERMA PER GLI AMMORTAMENTI NELL’AFFITTO DI AZIENDA Cassazione, Ordinanza. 13.7.2022 n. 22171**

L'art. 2561, secondo comma, del Codice civile, prevede, a carico dell'affittuario di azienda, l'obbligo di conservazione del livello di efficienza dei beni aziendali, a tutela dell'interesse del concedente, sia nel caso in cui avvenga la circolazione inversa dell'azienda (ove il concedente riprenda la gestione caratteristica), sia in caso di circolazione ulteriore dell'azienda, salvaguardando il compendio aziendale nel suo complesso (efficienza degli impianti e approvvigionamento delle scorte).

Ai fini fiscali il legislatore ha seguito il principio di derivazione del reddito fiscale da quello civilistico. In particolare, quanto al trattamento fiscale dei beni ammortizzabili dei beni compresi nell'azienda data in affitto, l'ordinanza della Cassazione 13.7.2022 n. 22171 ricorda che *“l'ammortamento dei beni compete al soggetto che ha l'obbligo di conservare in efficienza l'azienda, ossia - secondo una costante giurisprudenza di questa Corte - all'affittuario e non al concedente (Cass. 8.3.2019 n. 6836; Cass. 15.1.2007 n. 675; Cass. 24.1.2001 n. 997). L'affittuario si sostituisce al concedente nella posizione fiscale riferibile agli elementi patrimoniali conferiti nel ramo di azienda, posto che è il soggetto che si assume il rischio della perdita di valore dei beni per minor valore conseguente alla perdita, all'uso o all'obsolescenza tecnologica dei beni aziendali, con la conseguenza che il risultato di gestione dell'affittuario tiene conto dell'onere per logorio e perimento dei beni aziendali, traslato dalla posizione del concedente. Tuttavia, la disciplina fiscale consente che le parti del contratto di affitto di azienda possano derogare convenzionalmente alla disciplina civilistica di cui all'art. 2561, secondo comma, c.c., nel caso in cui l'affittuario non assuma convenzionalmente l'obbligo di mantenimento in efficienza del compendio aziendale. In questo caso, la titolarità del diritto di deduzione degli ammortamenti non viene traslata sul reddito dell'affittuario”.*

## IMPOSTE DIRETTE

### RIALLINEAMENTO E RIVALUTAZIONE ANCHE CON LA REMISSIONE IN BONIS MEDIANTE DICHIARAZIONE TARDIVA

#### Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 2.9.2022 n. 443

L'Agenzia delle Entrate ha adottato una nuova linea interpretativa riguardo al perfezionamento giuridico del riallineamento dei valori civili e fiscali, con conclusioni che possono estendersi anche alla rivalutazione dei beni.

Ricordiamo che fino ad oggi l'esercizio dell'opzione è stato ritenuto valido solo se esercitato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta interessato, prescindendo dal pagamento dell'imposta sostitutiva. Invece, nell'esaminare il quesito di un contribuente che ha proceduto al pagamento e al riallineamento in bilancio ma per mero errore ha dimenticato la compilazione del quadro RQ della dichiarazione, l'Agenzia ritiene che sia comunque possibile rimediare all'omessa compilazione della dichiarazione annuale avvalendosi dell'istituto della "remissione in bonis" introdotto dall'articolo 2 del decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16.

Questa norma consente la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui il contribuente non adempia, nei tempi previsti, agli obblighi di preventiva comunicazione o a qualunque altro adempimento di natura formale previsto dalla legislazione.

In particolare, il contribuente può fruire di benefici di natura fiscale e accedere ai regimi fiscali opzionali laddove:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione (250 euro) senza possibilità di compensazione.

Va precisato (come già sostenuto dalla circolare n. 38/E del 2012) che questa possibilità intende salvaguardare il contribuente in buona fede e quindi esclude che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell'obbligo di comunicazione ovvero dell'adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità. L'esistenza della buona fede presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltanto omesso l'adempimento formale normativamente richiesto.

Nel caso di specie, il comportamento concludente può essere facilmente desunto dall'avvenuto versamento dell'imposta sostitutiva e dall'adozione delle opportune scritture contabili di riallineamento.

Per quanto riguarda infine la modulistica da utilizzare, le Entrate specificano che, considerato che il modello Redditi SC 2022 non riporta il quadro RQ101 - presente invece nel modello Redditi SC 2021 - il contribuente può avvalersi della "remissione in bonis" esercitando, in via eccezionale, nel quadro RQ, l'opzione per il riallineamento tramite una dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2020 (modello redditi SC 2021). La dichiarazione andrà, in ogni caso, presentata entro e non oltre il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva a quella in cui in cui opzione avrebbe dovuto essere tempestivamente esercitata.



## LA DELIBERA DI BILANCIO PUÒ RENDERE DEDUCIBILI I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

### Cassazione, Sentenza 9.8.2022 n. 24562

Anche nelle srl occorre una specifica delibera assembleare che riguardi il compenso spettante agli amministratori ai fini delle loro deducibilità fiscale. Nella sentenza 9.8.2022 n. 24562 della Cassazione viene anche esaminato il tema della possibilità di sanare l'assenza di una delibera preventiva tramite l'assemblea che approva il bilancio di esercizio.

I giudici enunciano un principio generale secondo il quale *"il difetto di specifica delibera dell'assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce"*.

Nel caso di specie, tuttavia, *"la delibera assembleare di approvazione del bilancio non ha specificamente discusso del compenso dell'amministratore, ma ha semplicemente approvato un bilancio che contiene anche la relativa voce. La delibera di approvazione del bilancio non è, dunque, sufficiente a sanare il difetto di specifica deliberazione sul compenso dell'amministratore."*

È da considerare interessante, comunque, l'apertura della sentenza circa la possibilità di sanare ex post la carenza di deliberazione assembleare.

## IVA E IMPOSTE INDIRETTE

### CORTE UE: LA HOLDING DETRAE L'IVA SOLO SE C'È NESSO DIRETTO CON LE PRESTAZIONI

#### Corte di Giustizia 8.9.2022, Causa C-98/21

La Corte di giustizia europea ha esaminato una controversia tra un Ufficio delle imposte tedesco ed una società holding in merito al rifiuto di concedere a quest'ultima la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, versata a monte, relativa alle prestazioni che hanno consentito a tale società di fornire, come contributo di socio, prestazioni alle sue società figlie che forniscono a loro volta prestazioni, perlopiù esenti da IVA.

Secondo i giudici, *"una società holding, che effettua operazioni imponibili a valle a favore di società figlie, non ha il diritto di detrarre l'imposta a monte sulle prestazioni che essa acquista presso terzi e che essa conferisce alle società figlie in cambio della concessione di una partecipazione agli utili generali, qualora, in primo luogo, le prestazioni a monte acquistate non presentino nessi diretti e immediati con le operazioni proprie della società holding, bensì con le attività perlopiù esenti delle società figlie, in secondo luogo, tali prestazioni non possano essere imputate al prezzo delle operazioni imponibili sotto forma di prestazioni rese alle società figlie e, in terzo luogo, dette prestazioni non rientrino negli elementi di costo generali dell'attività economica propria della società holding."*